Ministero della Cultura

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato

Comune di Firenze

Accordo d'intesa

Individuazione e disciplina degli ambiti di intervento relativi ai manufatti di interesse storico - artistico nel Cimitero di Trespiano

tra

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato C.F. 94160030485, di seguito indicata come Soprintendenza

e

Comune di Firenze - Servizi Cimiteriali e Servizi Operativi di Supporto - Direzione Patrimonio Immobiliare del Comune di Firenze C.F. 01307110484

Premesse

Le premesse, gli atti e documenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del protocollo di intesa, di seguito indicato come protocollo.

Visto:

- il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. con particolare riferimento agli art. 10,11,12,14, 21, 22, 27 e 57 bis;
- L. 241/1990 e ss.mm.ii ed in particolare l'art. 15.;
- il D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Firenze approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 53 del 28.10.2013 e modificato con deliberazione n. 32 del 07.07.2015 e da deliberazione n. 32 del 18.07.2022 di seguito citato come Regolamento;

A - Premesso che:

1. A - Il Comune di Firenze è proprietario del Cimitero Monumentale di Trespiano e degli altri cimiteri comunali fiorentini di seguito elencati:
    i. Cimitero delle Porte Sante (Quartiere 1)
    ii. Cimitero di Settignano (Quartiere 2)

iii. Cimitero del Pino (Quartiere 2)
iv. Cimitero di San Silvestro (Quartiere 2)
v. Cimitero di Santa Lucia al Galluzzo (Quartiere 3)
vi. Cimitero di San Felice a Ema (Quartiere 3)
vii. Cimitero di Marignolle (Quartiere 3)
viii. Cimitero di Monteripaldi (Quartiere 3)
ix. Cimitero di Sollicciano (Quartiere4)
x. Cimitero di Ugnano (Quartiere 4)
xi. Cimitero di Mantignano (Quartiere 4)
xii. Cimitero di San Bartolo a Cintoia (Quartiere 4)
xiii. Cimitero di Rifredi (Quartiere 5)
xiv. Cimitero di Brozzi (Quartiere 5)
xv. Cimitero di Peretola (Quartiere 5)
xvi. Cimitero di Careggi (Quartiere 5)

2. A – A seguito di verifica di cui al comma 2 – art. 12 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. il Ministero della Cultura ha dichiarato i cimiteri di San Miniato al Monte e di Trespiano di interesse storico – artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1 e comma 3 lett. d) del D. lgs. 42/2004;

3. A – A seguito di verifica di cui al comma 2 – art. 12 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. i cimiteri di Peretola e del Pino non costituiscono beni culturali oggetto di tutela [rif. prott. Soprintendenza n. 386 del 17.01.2022 e n. 10410 del 26.11.2021);
4. A - I manufatti di interesse storico – artistico con requisiti di vetustà presenti nei sopraindicati restanti cimiteri costituiscono beni culturali oggetto di tutela fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2" - art. 12 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
5. A - La Soprintendenza esercita le funzioni di tutela oggetto del presente accordo;
6. A - Il Comune di Firenze in quanto proprietario delle aree cimiteriali effettua il rilascio di concessioni, di autorizzazioni all'accesso per lavori privati sui manufatti cimiteriali siti nell'area del Cimitero di Trespiano e degli altri cimiteri comunali fiorentini di cui all'elenco al punto 1;

7. A - La Soprintendenza e il Comune assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale, ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione e ravvisano la necessità di salvaguardare le caratteristiche originarie dei manufatti presenti nel Cimitero di Trespiano e degli altri cimiteri comunali fiorentini in considerazione del loro valore quali testimonianze storiche, culturali e dell'identità religiosa che rappresentano;

8. A - Per le finalità di cui sopra la Soprintendenza e il Comune hanno svolto un lavoro congiunto collaborativo propedeutico alla stesura del presente atto;

9. A - E' volontà della Soprintendenza e del Comune definire una semplificazione amministrativa nell'iter autorizzativo finalizzato al rilascio di future concessioni nonché di autorizzazioni ai lavori per i manufatti stessi;

10. A - E' volontà di entrambe le Amministrazioni incentivare e sollecitare l'interesse verso le aree monumentali dei cimiteri predisponendo azioni strategiche di riqualificazione e valorizzazione anche attraverso il coinvolgimento attivo di soggetti terzi qualificati e di associazioni di volontariato per fini culturali interessate a collaborare in tal senso.

B - **Premesso inoltre che il Cimitero Monumentale di Trespiano:**

1. B – Istituito nel 1784, è pervenuto al Comune di Firenze con "*Atto di compra dal sig. Tognozzi Moreni Giuseppe , rogato Taddei (in parte) il 5 agosto 1889, e parte per antico possesso del Comune con voltura 125 del 1889";*

2. B - E' stato sottoposto a tutela, ai sensi della legge n.1089/39, con Decreto n. 164/2022 del 17/10/2022 (prot. n. 9879 in data 18 ottobre 2022);

3. B - E' luogo privilegiato per gli alti contenuti storico – artistici, nonché luogo di memoria delle presenze più significative della Firenze cosmopolita della seconda metà dell'Ottocento e dei primi del Novecento;

4. B - I monumenti sepolcrali conservati nella parte più antica del cimitero, realizzati nel corso dei secoli, denotano una grande varietà di gusti e stili. Una commistione di forme e stili desunti dal repertorio tradizionale figurativo italiano, e specificatamente fiorentino, si unisce a richiami dell'antichità classica e della contemporanea scultura fino ad arrivare alle esperienze inoltrate del Novecento;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

si conviene e si sottoscrive, fra le Amministrazioni interessate, il seguente protocollo

Art. 1 Oggetto del Protocollo di intesa

Risulta oggetto del presente protocollo la definizione di modalità attuative ed operative del *Regolamento* di Polizia Mortuaria del Comune di Firenze ma anche della legge di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Art 2 Ambito di applicazione

I manufatti cimiteriali oggetto del presente accordo sono quelli esistenti e di nuova realizzazione che siano oggetto di nuova concessione o che siano già nella disponibilità di privati.

Si intendono quali manufatti cimiteriali oggetto del presente accordo sia i beni immobili (cappelle, sepolcreti ecc.) sia i beni mobili aventi finalità decorative (monumentini, ornamenti, epigrafi, lapidi, busti, ecc.).

Art. 3 Impegni del Comune (termini delle concessioni)

Il Comune obbliga i concessionari del manufatto cimiteriale a curare la buona manutenzione del manufatto stesso ed a eseguire gli interventi se necessari (ai sensi del *Regolamento* TIT. V articolo 33).

Per i manufatti già oggetto di concessione

Il Comune, ove ne sia riscontrata la necessità alla luce dello stato di conservazione del manufatto, procederà a prescrivere al concessionario di intervenire secondo le procedure descritte all'art. 4 al fine del mantenimento del decoro del manufatto.

Il mancato rispetto delle prescrizioni impartite dal Comune in ordine alla esecuzione degli interventi di manutenzione o di restauro o l'esecuzione di interventi abusivi comporterà la dichiarazione di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 43 del *Regolamento*.

Per i manufatti funebri di valore storico – artistico per i quali gli adempimenti intrapresi per accertare l'esistenza di eventuali aventi diritto, loro eredi o aventi causa si rivelino infruttuosi, il Comune potrà promuovere gli interventi urgenti mirati alla mera conservazione e preservazione del bene attraverso la competente Direzione Servizi Tecnici o anche attraverso specifici atti di convenzione con Soggetti qualificati a norma di legge e previa concertazione con la Soprintendenza.

Per le nuove concessioni successive a procedure di bando di riassegnazione di manufatti funebri esistenti

L'atto di concessione fisserà i termini per la presentazione del progetto di restauro, ove necessario, e per la successiva esecuzione del restauro del manufatto da parte del privato concessionario. Il termine dell'esecuzione non potrà essere superiore a tre anni, salvo proroga motivata concedibile dal Comune e comunque non oltre ulteriori sei mesi.

Il Comune si impegna a specificare, già nel bando di concessione, la necessità di procedere al restauro del manufatto con onere economico integralmente a carico

del concessionario sulla base e nel completo rispetto delle indicazioni contenute nella scheda prescrittiva di conservazione, di cui al successivo art. 5 del presente atto. La scheda prescrittiva di conservazione costituirà parte integrante del bando. Arredi, ritratti, sculture, beni mobili, vasi, decorazioni e complementi di arredo e qualsiasi tipo di suppellettili presenti nelle Cappelle o nei manufatti sepolcrali non potranno essere rimossi se non previa autorizzazione.

Art. 4 Procedure e prescrizioni relative al restauro e alla manutenzione del manufatto

I seguenti interventi sono autorizzati nell'ambito del protocollo di intesa e non necessitano di autorizzazione ulteriore da parte della Soprintendenza:

1 manutenzione ordinaria della copertura con sostituzione parziale del manto rispettando l'aspetto esterno del materiale originario e mantenendo inalterate forme, colori e tipologia (ad esempio coppi con coppi, tegole marsigliesi con tegole marsigliesi, travertino con travertino, rame con rame ecc.);

2 sostituzione di travetti in orditure lignee semplici e comunque che non implichi manomissione di eventuali controsoffitti;

3 pulitura a secco o lavaggi senza prodotti chimici aggressivi, nè impiego di materiale abrasivo;

4 riprese parziali di intonaci interni ed esterni non decorati, con impiego di malte di calce senza utilizzo di guide, rispettando l'aspetto esterno del materiale originario;

5 ripresa parziale di tinteggiatura interna od esterna, con impiego di prodotti a calce, mantenendo le cromie originali e riproponendo eventuali patinature o velature;

6 sostituzione di soglie, cordolini, zoccolature e balze purché non decorati o lavorati con materiale dello stesso tipo, lavorazione e cromia;

7 sostituzione di docce e pluviali in rame con elementi di analogo materiale, tipologia e cromia;

8 pulizia e tinteggiatura di profilati in ferro (con esclusione di quelli decorati e in ferro battuto) con applicazione di specifico prodotto antiruggine e successiva tinteggiatura con colori satinati (non micacei), mantenendo le cromie originali;

9 ripristino di elementi in ferro battuto anche decorato con trattamento a cera;

10 pulizia e tinteggiatura di portoni, portoncini e infissi in legno non lavorati né decorati con obbligo di mantenere le serramenta, la ferramenta e la cromia originale;

11 ripristino di elementi in marmo non lavorati né decorati con stuccatura delle fughe con polvere di marmo conforme alla cromia e granulometria originaria e microemulsione acrilica;

12 sostituzione di lapidi purché non decorate o lavorate con materiale dello stesso tipo, lavorazione e cromia;

13 aggiunta o sostituzione di scritte deteriorate e/o mancanti con altre che mantengano inalterate forma, colore e tipologia di materiale.

Ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., per tutti gli altri interventi di manutenzione e restauro ad esclusione di quelli elencati all'art. 4 il concessionario, informandone il Comune, richiederà preventivamente l'autorizzazione alla competente Soprintendenza. Non sarà necessaria la preliminare sottoscrizione della richiesta di autorizzazione da parte dell'Ente proprietario (Comune di Firenze).

La Soprintendenza nel rilascio dell'autorizzazione ne informerà anche il Comune.

Successivamente il Comune, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58 del *Regolamento*, informato dell'autorizzazione della Soprintendenza, provvederà ad emettere il proprio nulla osta rilasciato sia in qualità di proprietario dell'area cimiteriale che in qualità di Ente preposto alle funzioni di polizia mortuaria.

Per gli interventi su nuove concessioni il concessionario dovrà presentare un progetto nel rispetto del contenuto della scheda di restauro di cui all'art. 5.

Negli interventi da sottoporre ad autorizzazione si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

1 - Materiali – qualora sia necessario integrare manufatti che presentino lacune o parti mancanti, oppure sia necessario inserire nuovi elementi, i materiali di integrazione devono essere in armonia con le preesistenze, con riutilizzo, ove possibile, delle pietre, marmi, vetri o di altri materiali della stessa natura di quelli originali;

2 - Lapidi – le lapidi e le iscrizioni relative a sepolture presenti e passate non possono essere rimosse dalle cappelle o dai manufatti sepolcrali: nei casi in cui l'azione sia possibile senza procurare danni e ci sia spazio idoneo, potrà essere concesso eventuale spostamento delle lapidi nell'ambito della medesima sepoltura, purché restino visibili le iscrizioni esistenti. Le nuove lapidi devono essere realizzate con materiali che si accordino con le preesistenze, con riutilizzo ove possibile delle stesse tipologie di pietre o di marmi. Fregi, ornamenti metallici e arredi di ogni genere applicati alle lapidi, devono essere preservati;

3 – Arredi mobili e sculture - arredi, ritratti, sculture, beni mobili, vasi, decorazioni e complementi di arredo e qualsiasi tipo di suppellettile presenti nelle Cappelle o nei manufatti sepolcrali non potranno essere rimossi se non previa autorizzazione;

4 - Iscrizioni esterne – le iscrizioni riportanti il titolo della cappella o il cognome della famiglia, presenti all'esterno, non possono essere rimosse. Solo se la configurazione delle sepolture stesse lo permette il concessionario potrà aggiungere iscrizioni relative alla propria famiglia previa autorizzazione;

5 – Manufatti in condizione di particolare degrado - per il restauro dei manufatti in condizione di particolare degrado o mancanti occorre procedere a ricomposizione o ricostruzione mediante anastilosi, se presenti evidenze o documentazione della configurazione originarie e tenendo conto delle prescrizioni previste nella citata scheda prescrittiva di conservazione. Le porzioni di ruderi o fondazioni non possono essere sottoposte a demolizione;

6 - l'installazione di tende interne ed esterne e la rimozione di vetri originali si intendono vietati se non per motivazioni legate all'incolumità.

Art 5 Nuove concessioni a seguito di decadenza - Scheda prescrittiva di conservazione

Il Comune preliminarmente all'indizione di un nuovo bando di concessione di manufatti sepolcrali predisporrà una scheda prescrittiva di conservazione contenente le indicazioni specifiche relative agli interventi non ammessi ed agli interventi necessari per la tutela del patrimonio esistente. Approfondimenti analitici, storici e di progetto rimangono esclusivamente a carico del concessionario.

La Soprintendenza in fase istruttoria contribuisce alla revisione delle schede redatte.

Art 6 Procedure e prescrizioni relative alla realizzazione di nuovi ornamenti tombali, lapidi ed epigrafi

I seguenti interventi sono autorizzati nell'ambito del protocollo di intesa e non necessitano di autorizzazione ulteriore da parte della Soprintendenza:

1. apposizione di tumuli in legno o materiale lapideo (marmo, granito, pietra o similari) le cui dimensioni non devono superare i seguenti limiti:
    - larghezza cm. 60;
    - lunghezza cm. 70;
    - altezza cm. 100;
2. apposizione di lapidi (marmo, granito o similari) fornite in materiale, forma e colore identici a quelli del contesto in cui si collocano;
3. apposizione di elementi di arredo (fotografia, vaso, lampada votiva, simboli religiosi, targhe, etc.), realizzati in materiale identico a quello del contesto in cui si collocano, con un ingombro spaziale contenuto entro le dimensioni della lapide stessa, colore e forma adeguati al decoro del cimitero.

Art. 7 Impegni della Soprintendenza

La Soprintendenza si impegna a:

1) nei casi in cui soggetti convenzionati con il Comune presentino progetti tesi alla mera conservazione e preservazione di manufatti funebri di valore storico – artistico, predisporre un percorso preferenziale teso all'approvazione dei relativi progetti di restauro in tempi ridotti;

2) collaborare con il Comune per la revisione delle schede prescrittive di conservazione preliminari al Bando di Concessione.

Art. 8 Impegni dei soggetti sottoscrittori del Protocollo di intesa

Con il seguente le parti:

1. approvano l'accordo di semplificazione procedurale contenuto nel presente atto;
2. riconoscono che gli allegati al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale del protocollo stesso;
3. dopo un anno dalla sottoscrizione dell'accordo si riservano la facoltà di poter formulare una successiva revisione delle procedure e/o degli allegati e di formulare le opportune modifiche;
4. si impegnano a promuovere azioni strategiche che, focalizzando l'attenzione e l'interesse della cittadinanza sulle aree monumentali dei cimiteri, ne permettano la riqualificazione e la valorizzazione, creando cioè le condizioni per il coinvolgimento attivo di associazioni di volontariato per fini culturali e altri Soggetti qualificati disponibili ad offrire la propria collaborazione in tal senso;

Art. 9 Approvazione, pubblicazione, effetti, decadenza e durata

Il presente protocollo viene sottoscritto per approvazione dai Legali rappresentanti delle Amministrazioni interessate.

Viene pubblicato nei siti web istituzionali dei sottoscrittori che si impegnano a diffonderlo a mezzo stampa.

Il presente protocollo, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, avrà la seguente durata: tre (3) anni

Firenze, 22 maggio 2025

Letto, approvato e sottoscritto

Il Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato

Arch. Antonella Ranaldi

RANALDI ANTONELLA
Ministero della Cultura
22.05.2025 19:26:48
GMT+02:00

per Il Dirigente del servizio Servizi Cimiteriali e Servizi Operativi di Supporto - Direzione Patrimonio Immobiliare

Dott. Giovanni Bonifazi

La Direttrice Direzione Patrimonio immobiliare
Dott.ssa Annarita Settesoldi

ANNARITA
SETTESOLDI
Comune di Firenze
23.05.2025 11:34:36
GMT+01:00

ALLEGATI:

- Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Firenze approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 53 del 28.10.2013 e modificato con deliberazione n. 32 del 07.07.2015 e da deliberazione n. 32 del 18.07.2022 di seguito citato come Regolamento;
- Decreto n. 164/2022 del 17/10/2022 (prot. n. 9879 in data 18 ottobre 2022).